

**CCCXC SEDUTA**

(ANTIMERIDIANA)

**MARTEDÌ 5 MAGGIO 1953****Presidenza del Vicepresidente ERA**

*La seduta è aperta alle ore 11 e 25.*

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Annuncio di interrogazione.

« Interrogazione urgente Melis concernente i criteri di aggiudicazione della stampa di opuscoli illustrativi dell'attività della Regione a cura della Presidenza della Giunta ». (755)

Discussione e sospensiva di mozione.

Mozione urgente Lay Giovanni - Dessanay - Sanna - Morgana - Cossu - Sotgiu Girolamo - Marras Luigi - Torrente - Zucca - Ibba - Pirasù per la convocazione dei comizi elettorali.

« Il Consiglio regionale, considerato che i comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale sono stati indetti dal Presidente della Giunta in violazione dell'art. 18 dello Statuto regionale sardo; mentre deplora una così palese violazione di una norma costituzionale, chiede che da parte della Giunta regionale vengano presentati quegli strumenti legislativi che permettano un ritorno alla normalità costituzionale ».

CRESPELLANI (D.C.), *Presidente della Giunta*, pone una pregiudiziale alla discussione della mozione. Afferma che, attraverso la mozione, si vuol giungere ad una dichiarazione da parte del Consiglio d'incostituzionalità ed illegalità del decreto presidenziale che fissa il giorno delle elezioni. Sostiene che il

potere di fissare la data delle elezioni deriva al Presidente della Giunta non da un mandato del Consiglio ma da un'attribuzione diretta dello Statuto, e che un'eventuale dichiarazione d'illegalità del decreto presidenziale non potrebbe avere alcun effetto.

Dichiara che la mozione esula dalla competenza del Consiglio anche nell'ultima parte, che è soltanto apparentemente a contenuto politico. A suo parere non si può chiedere che « da parte della Giunta regionale vengano presentati quegli strumenti legislativi che permettano un ritorno alla normalità costituzionale », perchè in questa materia un qualunque provvedimento diretto a restituire costituzionalità ad un atto che si afferma non costituzionale non può essere di competenza della Giunta.

Conclude chiedendo che la mozione non venga posta in discussione.

SANNA (P.S.I.), in polemica col Presidente della Giunta, afferma che la mozione costituisce una protesta per il fatto che la convocazione dei comizi elettorali non è avvenuta secondo il disposto dell'articolo 18 dello Statuto speciale. Si dice convinto che il Consiglio abbia il diritto ed il dovere d'intervenire in questa materia.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.) dichiara di essere sorpreso per le dichiarazioni del Presidente della Giunta. Afferma che il problema della convocazione dei comizi elettorali va visto, oltre che sotto il profilo della legittimità costituzionale, anche sotto il profilo politico e che pertanto la sede naturale di discussione di questo problema è il Consiglio regionale.

Dichiara che nessuno vuol disconoscere le attribuzioni del Presidente della Giunta derivanti dall'articolo 18 dello Statuto speciale. Sostiene che la mozione tende semplicemente ad ottenere un chiarimento sui motivi che hanno indotto il Presidente della Giunta a non tener conto dei termini previsti da detto articolo. A suo avviso, un chiarimento esauriente potrebbe anche convincere i presentatori della mozione dell'opportunità politica del decreto presidenziale. Invita, pertanto, il Presidente della Giunta a ritirare la pregiudiziale.

PIRASTU (P.C.I.) chiede se sia stata presentata una pregiudiziale in termini regolamentari.

PRESIDENTE comunica che è pervenuto alla Presidenza un ordine del giorno a firma Castaldi - Covacivich - Corda - Serra - Melis così concepito:

« Il Consiglio regionale, udite le dichiarazioni del Presidente della Giunta, passa all'ordine del giorno ».

PIRASTU (P.C.I.) dichiara che non si tratta di una pregiudiziale.

CASTALDI (D.C.) afferma che si tratta di un ordine del giorno sulla pregiudiziale.

PRESIDENTE ricorda l'articolo 84 del Regolamento: « La questione sospensiva... e la questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si abbia a discutere, possono essere proposte da un singolo consigliere prima che si entri nella discussione della legge... ».

SERRA (D.C.) si dichiara favorevole all'accoglimento della pregiudiziale. Afferma che i rapporti tra Giunta e Consiglio sono di natura strettamente politica e che sulle pretese violazioni di legge non è il Consiglio a dover giudicare. Ritiene che nel caso in esame, trattandosi di materia elettorale, competente a giudicare sia il Consiglio di Stato.

CRESPELLANI (D.C.), *Presidente della Giunta*, annunzia la sua astensione nella votazione dell'ordine del giorno Castaldi ed altri.

PRESIDENTE mette in votazione l'ordine

del giorno Castaldi - Cavacivich - Corda - Serra - Melis.

(E' approvato).

Sull'ordine del giorno.

MARRAS LUIGI (P.C.I.) ritiene che il disegno di legge n. 216 abbia bisogno di una discussione ampia e dettagliata. Propone, pertanto, che la discussione venga aggiornata e che il Consiglio passi all'esame dei provvedimenti più urgenti.

PRESIDENTE ricorda che il Consiglio si è pronunciato per l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 216 come primo argomento.

DESSANAY (P.C.I.) chiede che si proceda ad una nuova inversione dell'ordine del giorno.

CASTALDI (D.C.) afferma che non si può tornare su una decisione già adottata dal Consiglio.

CRESPELLANI (D.C.), *Presidente della Giunta*, ritiene che non si debba troppo frequentemente discutere sulle modifiche dell'ordine del giorno. Propone che i lavori della assemblea vengano intensificati e che, seduta per seduta, si decida sugli argomenti da discutere. Chiede che s'inizi subito la discussione del disegno di legge n. 216.

PIRASTU (P.C.I.) ribatte affermando che il disegno di legge n. 216 ha bisogno di una discussione molto ampia, che impegnerà più di una seduta. E' del parere che il Consiglio possa, prima di affrontare l'esame di quel disegno di legge, esaurire rapidamente la discussione sui provvedimenti riguardanti il personale.

SERRA (D.C.) esprime il suo disappunto per il fatto che, a distanza di non più di 24 ore, si voglia tornare su una decisione del Consiglio. Ritiene che la richiesta comunista sia soltanto strumentale. Afferma che questo Gruppo tende, con la sua proposta, ad ingraziarsi in qualche modo il personale.

Conclude chiedendo che si passi all'esame del disegno di legge n. 216, le cui relazioni sono state già distribuite ai consiglieri.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.) ritiene che sia più opportuno discutere subito i due provvedimenti riguardanti il personale anche perchè, dato l'orientamento sostanzialmente favorevole dell'Assemblea sul loro contenuto, si potrebbe svolgere un dibattito molto rapido.

PRESIDENTE ritiene non sia opportuno, per la dignità stessa dell'Assemblea, procedere ad una nuova inversione dell'ordine del giorno. Propone che i lavori del Consiglio vengano intensificati e che oggi si tenga anche una seduta notturna, in modo da esaurire lo esame del disegno di legge n. 216.

ASQUER (P.S.I.) è del parere che si possa giungere ad un accordo fra i Gruppi in questo senso: esaurire in mattinata l'esame dei provvedimenti riguardanti il personale per poi iniziare nel pomeriggio la discussione del disegno di legge n. 216.

CREPELLANI (D.C.), *Presidente della Giunta*, afferma che per non perdere altro tempo si possono accontentare le sinistre e passare subito all'esame dei provvedimenti sul personale.

Discussione del disegno di legge: «Modifiche agli organici dell'Amministrazione regionale e disciplina delle assunzioni del personale avventizio».  
(212)

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

COSSU (P.C.I.) rileva che l'approvazione del disegno di legge in esame si rende necessaria per sanare la situazione venutasi a creare tra il personale della Regione in seguito all'adozione da parte della Giunta di tutta una serie di provvedimenti che non hanno alcuna giustificazione, neppure amministrativa. Osserva che gli organici previsti dalla legge del 1949 sono stati ormai raddoppiati con lo stragemma dell'assunzione degli «estranei all'amministrazione». E' del parere, tuttavia, che questi «estranei», che hanno svolto un vero e proprio lavoro da dipendenti, e che superano ormai le 100 unità, non debbano correre il rischio d'essere licenziati, ma debbano essere inquadrati negli organici della Regione.

Annuncia che il suo Gruppo subordina il voto a favore del disegno di legge ai chiarimenti della Giunta in ordine alla situazione

che ha consentito la violazione della legge del 1949.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

SERRA (D.C.), *relatore*, ricorda come le vecchie leggi sul personale siano state approntate ed approvate quando ancora la Regione svolgeva un'attività limitata. Fu dopo l'approvazione di quelle leggi che i compiti della Regione andarono sempre più ampliandosi e sempre meglio delineandosi e i vecchi organici si dimostrarono inadeguati alle esigenze di una normale ed agile attività amministrativa. Rileva che il ricorso ai cosiddetti «estranei all'Amministrazione» si è reso assolutamente necessario per evitare grossi intralci di carattere burocratico nello esercizio dell'attività amministrativa regionale.

Afferma che il disegno di legge n. 212, portando il numero dei dipendenti in organico presso l'Amministrazione regionale da 167 a 266, tende a sanare in via provvisoria, in attesa che si approvino gli organici definitivi, la situazione del personale che, pur prestando la sua opera per la Regione, non è considerato suo dipendente.

Ricorda che la prima Commissione ha ritenuto di dover adempiere ad un suo dovere rimarcando che le disposizioni del disegno di legge in esame hanno carattere provvisorio. Afferma che la Commissione ha inoltre esaminato, sia pure sommariamente, la parte finanziaria del provvedimento ed ha ritenuto, pur essendo questa parte di competenza della seconda Commissione, che si potessero reperire i fondi necessari, anzichè su due capitoli, quindi attingendo anche ad un capitolo estraneo alla voce «personale», al solo capitolo 15, che riguarda i «compensi ad estranei all'Amministrazione per incarichi di esclusivo interesse dell'Amministrazione».

Conclude affermando che nella seconda legislatura il Consiglio potrà, nel giro di un trimestre, cercare di sanare definitivamente la situazione del personale ed affrettare l'espletamento dei concorsi.

CREPELLANI (D.C.), *Presidente della Giunta*, dichiara di voler fornire i chiarimenti richiesti dal consigliere Cossu. Ricorda, a questo proposito, che la Giunta, coi primi provvedimenti legislativi sul personale, aveva proposto delle tabelle organiche di una certa ampiezza, e che il Consiglio, invece, ri-

tenne di non dover accogliere questa proposta, pronunciandosi per tabelle ridotte. La Giunta non poteva che accogliere le decisioni del Consiglio. In seguito, le sempre maggiori esigenze di funzionalità dell'Amministrazione hanno imposto di accrescere il numero del personale, e la Giunta si è avvalsa dell'unico strumento a sua disposizione: la legge che prevede l'utilizzazione di personale « estraneo all'Amministrazione ». La Giunta, però, nel contempo, non appena ha potuto avere una visione non troppo approssimata dell'ampiezza e della consistenza dei servizi cui la Regione doveva attendere, si è preoccupata di elaborare il disegno di legge per l'organico definitivo dei dipendenti regionali.

Conclude affermando che le tabelle allegate al disegno di legge hanno bisogno di qualche modifica, e propone che la discussione di esse venga rinviata al pomeriggio.

**PRESIDENTE** mette in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

*(E' approvato).*

#### Art. 1

Fino a quando non avranno applicazione le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale da emanarsi con apposita legge regionale hanno efficacia le disposizioni della presente legge.

**PRESIDENTE** lo mette in votazione.

*(E' approvato).*

#### Art. 2

Gli organici contenuti nelle tabelle allegate alle leggi regionali 7 dicembre 1949, n. 6, e 22 giugno 1950, n. 28, sono sostituiti da quelli contenuti nella tabella allegata alla presente legge.

**PRESIDENTE** lo mette in votazione.

*(E' approvato).*

#### Art. 3

L'Amministrazione regionale, entro i limiti numerici fissati dalla tabella di cui all'articolo precedente, è autorizzata ad assumere personale con la qualifica di avventizio, classificandolo nelle categorie stabilite dal R.D.L.

4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108.

I provvedimenti di cui sopra, nonché quelli previsti dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8, sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, per il periodo di un anno.

**PRESIDENTE** lo mette in votazione.

*(E' approvato).*

#### Art. 4

Le conferme in servizio del personale avventizio già assunto per le immediate necessità dell'Amministrazione regionale sono disposte con le modalità stabilite nel precedente articolo.

**PRESIDENTE** lo mette in votazione.

*(E' approvato).*

#### Art. 5

Per l'applicazione della presente legge non si osservano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 6 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8.

**PRESIDENTE** lo mette in votazione.

*(E' approvato).*

#### Art. 6

Al personale di copia, in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, sono applicabili le disposizioni della legge regionale 18 maggio 1951, n. 9.

**PRESIDENTE** lo mette in votazione.

*(E' approvato).*

#### Art. 7

Le spese di cui alla presente legge fanno carico ai capitoli 7, 8, 9, 10, 78 del bilancio regionale 1953 ed ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

A tale uopo viene predisposto lo storno della somma di L. 36.000.000 dal Cap. 15 « Compensi ad estranei all'Amministrazione

per incarichi e studi nell'interesse dell'Amministrazione regionale » a favore dei seguenti capitoli del Bilancio 1953:

Cap. 7 — Personale assunto dalla Regione: stipendi, assegni, accessori, salari ed indennità di licenziamento (spese fisse)

L. 23.470.000

Cap. 8 — Personale: Premio giornaliero di presenza (art. 8 del D.L.P. 27.6.'46, n. 19) (spese obbligatorie)

L. 1.130.000

Cap. 9 — Personale: Compensi per lavoro straordinario

L. 2.100.000

Cap. 10 — Personale: Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per lavoro straordinario in relazione a particolari esigenze del servizio (art. 6 D.L.P. 27.6.'46, n. 19)

L. 3.500.000

Cap. 78 — «Indennità di 1.0 impianto al personale » (L.R. 9.2.1951, n. 2).

L. 5.800.000

L. 36.000.000

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Comunica che le tabelle verranno discusse nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: «Modifiche all'organico e disciplina delle assunzioni del personale avventizio del Consiglio regionale». (231)

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale. Poichè nessuno è iscritto a parlare, la dichiara chiusa.

SERRA (D.C.), *relatore*, afferma che il disegno di legge si fonda sugli stessi presupposti del disegno di legge n. 212. Afferma che nella formulazione dell'art. 3 sarà meglio usare, anzichè l'espressione « la Presidenza del Consiglio regionale », l'espressione « l'Amministrazione del Consiglio regionale ».

CREPELLANI (D.C.), *Presidente della Giunta*, si dichiara d'accordo.

MELIS (P.S.d'A.) ritiene di dover osservare, perchè rimanga agli atti, che mentre si è avuto un aumento del numero dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, il numero

dei dipendenti del Consiglio è ancora quello del 1949. Ritiene che nella prossima legislatura si debba tener conto anche delle particolari esigenze del Consiglio.

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

(E' approvato).

Art. 1

Fino a quando non avranno applicazione le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale da emanarsi con apposita legge regionale hanno efficacia le disposizioni della presente legge.

SERRA (D.C.), *relatore*, propone che, in sede di coordinamento, dopo le parole « trattamento economico del personale » si aggiunga « del Consiglio regionale ».

PRESIDENTE si dichiara d'accordo. Mette in votazione l'articolo.

(E' approvato).

Art. 2

Gli organici contenuti nella tabella allegata alla legge regionale 7 dicembre 1949, n. 7 sono sostituiti dall'organico contenuto nella tabella allegata alla presente legge.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 3

La Presidenza del Consiglio regionale, entro i limiti numerici fissati dalla tabella di cui all'articolo precedente, è autorizzata ad assumere personale con la qualifica di avventizio, classificandolo nelle categorie stabilite dal R.D.L. 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108.

I provvedimenti di cui sopra, nonchè quelli previsti dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8 estesi al personale del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 9, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio regionale su conforme deliberazione dell'Ufficio di Presidenza per il periodo di un anno.

SERRA (D.C.), *relatore*, propone che il testo del capoverso venga modificato secondo il disposto della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 9:

« I provvedimenti... sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio regionale il quale sovrintende ai servizi del Consiglio ».

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo con la modifica Serra.

(E' approvato).

#### Art. 4

Le conferme in servizio del personale avventizio già assunto per le immediate necessità del Consiglio regionale sono disposte con le modalità stabilite nel precedente articolo.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

#### Art. 5

Per l'applicazione della presente legge non si osservano le disposizioni di cui agli artt. 2 e 6 della legge regionale 12.12.1949, n. 8.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

#### Art. 6

Al personale di copia, in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, sono applicabili le disposizioni della legge regionale 18 maggio 1951, n. 9.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

#### Art. 7

Le spese per l'attuazione della presente legge faranno carico al cap. 1 del Bilancio 1953 e Bilanci successivi.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

#### Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Sta-

tuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

*Tabella degli organici provvisori degli uffici del Consiglio Regionale.*

#### 1.o - Gabinetto del Presidente.

- 1 Capo Gabinetto, di grado non sup. al 5.o Cat. A ;
- 1 Segretario Particolare di grado non sup. all'8.o Cat. A o B;
- 1 Archivista Dattilografo di grado non sup. al 9.o Cat. C;
- 1 Subalterno.

#### 2.o - Segreteria Generale

- 1 Segretario Generale di grado non sup. al 5.o Cat. A;
- 1 Segretario di grado non sup. al 9.o Cat. A;
- 1 Segretario Bibliotecario di grado non sup. al 9.o Cat. A;
- 1 Capo Ufficio Resoconti di grado non sup. all'8.o Cat. A;
- 3 Addetti Ufficio Resoconti di grado non sup. al 9.o Cat. A o B;
- 1 Capo Ufficio di Segreteria Commissioni di grado non sup. all'8.o Cat. A;
- 4 Addetti all'Ufficio Segreteria Commissioni di grado non sup. al 9.o Cat. A o B;
- 1 Ragioniere Economo di grado non sup. all'11.o Cat. B;
- 1 Capo Ufficio Stenografi di grado non sup. al 10.o Cat. A o B;
- 4 Stenografi di grado non sup. all'11.o Cat. B o C;
- 1 Archivista di grado non sup. al 10.o Cat. C;
- 3 Applicati di grado non sup. all'11.o Cat. C;
- 6 Dattilografi di grado non sup. all'11.o Cat. C;
- 3 Commessi
- 1 Commesso-autista;
- 1 Autista.

PRESIDENTE la mette in votazione.

(E' approvata).

Avverte che la votazione a scrutinio segreto avverrà in altra seduta.

La seduta è tolta alle ore 13 e 15.